

**REGOLAMENTO COMUNALE
PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA SULLA
PUBBLICITA'**



*Adottato con deliberazione consiliare
n.27 in data 27.6.1994*

CAPO I - NORME GENERALI

ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità di cui al Capo I del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come previsto dall'art. 3 del detto D.Lgs.

ART. 2 GESTIONE DEL SERVIZIO

1. Il servizio per l'accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità è di esclusiva competenza comunale e potrà essere gestito, come previsto dall'articolo 25 del D.Lgs 15 novembre 1993, n. 507:
 - a) in forma diretta;
 - b) in concessione ad apposita azienda speciale;
 - c) in concessione a ditta iscritta all'albo dei concessionari tenuto dalla Direzione centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, previsto dall'articolo 32 del D.Lgs 15 novembre 1993, numero 507.
2. Il Consiglio Comunale, con apposita deliberazione, determinerà la forma di gestione.
3. Nel caso in cui venga prescelta una delle forme di cui alle lettere b) o c) del primo comma del presente articolo, con la stessa deliberazione sarà approvato, rispettivamente, lo statuto o il capitolato.
4. Nel caso di gestione in forma diretta troveranno applicazione le norme di cui agli articoli successivi.

ART. 3 FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. Il funzionario responsabile di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 15 novembre 1993, numero 507, è designato con deliberazione della Giunta Comunale;
2. Tutti i provvedimenti del funzionario responsabile assumono la forma di "determinazione" e dovranno essere numerati con unica numerazione annuale progressiva continua. Un originale, munito degli estremi di notifica all'interessato o di pubblicazione all'albo pretorio, dovrà essere tenuto e conservato con lo stesso sistema osservato per le deliberazioni della Giunta Comunale.

ART. 4 PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità prevista nel presente regolamento.

ART. 5
SOGGETTO PASSIVO DELL'IMPOSTA

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. E' solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

CAPO II - MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ'

ART. 6
OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE

1. Prima di iniziare la pubblicità l'interessato è tenuto a presentare, al comune o al concessionario, apposita dichiarazione, anche cumulativa esclusivamente su modello messo a disposizione dal comune o dal concessionario.
2. Sarà cura del funzionario responsabile di cui al precedente art. 3 prendere le iniziative necessarie affinché sia sempre assicurata la disponibilità dei modelli.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova imposizione; è fatto obbligo al comune di procedere al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.
4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificino modificazioni degli elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

ART. 7
CASI DI OMESSA DICHIARAZIONE

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - all'art. 12 -effettuata mediante insegne, cartelli, locandine, targhe, stendardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
 - all'articolo 13 - effettuata con veicoli;
 - all'articolo 14, commi 1-2 e 3 - effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare;

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - all'art. 14 - comma 4 realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermii o pareti riflettenti;
 - all'art. 15 - comma 1 effettuata con striscioni o altri mezzi similari, che attraversano strade o piazze;

- comma 2 effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, ivi compresa quella eseguita su specchi d'acqua e fasce marittime limitrofi al territorio comunale;
- comma 3 effettuata con palloni frenati e simili;
- comma 4 effettuata mediante distribuzione , anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
- comma 5 effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l'accertamento.

CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ'

ART. 8

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI

1. Entro il 30 giugno 1995, il funzionario responsabile di cui all'art. 3, proporrà all'Amministrazione comunale, in applicazione del presente regolamento, il "piano generale degli impianti".
2. piano di cui al precedente comma dovrà in ogni caso contenere:
 - a) il censimento degli impianti in atto;
 - b) il programma dei nuovi impianti da eseguire nel corso del triennio successivo.

ART. 9

TIPOLOGIE E QUANTITÀ' DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI

1. Il piano generale degli impianti dovrà prevedere le seguenti tipologie e quantità degli impianti:
 - a) n. 1 impianto su fabbricati appartenenti o dati in godimento al comune.
 - b) n. 1 impianto su altri beni appartenenti o dati in godimento al comune;
 - c) n. 1 impianto in margine delle strade in corrispondenza di marciapiedi, finalizzati anche a protezione dei pedoni;
 - d) n. 1 impianto ai margini delle strade.

ART. 10

PROCEDURE PER OTTENERE IL PROVVEDIMENTO PER L'INSTALLAZIONE DEGLI IMPIANTI

1. L'esecuzione delle forme pubblicitarie di cui al presente regolamento è sottoposta alla disciplina prevista dalle leggi penali, di pubblica sicurezza, dalle disposizioni sulla circolazione stradale, dalle norme a tutela delle cose di interesse artistico o storico e delle bellezze naturali, dal regolamento edilizio e vari comunali.
2. L'autorizzazione ad eseguire la pubblicità dovrà risultare da atto scritto.
3. L'autorizzazione sarà rilasciata dal Sindaco ai sensi delle disposizioni sulla circolazione stradale e dei regolamenti edilizio e vari comunali, previo consenso della competente autorità, qualora i mezzi

pubblicitari debbano essere collocati in zone nelle quali esistano vincoli a tutela delle cose di interesse artistico e storico e delle bellezze naturali.

4. Ai sensi dell'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, il termine per la conclusione del procedimento relativo alla richiesta avanzata ai sensi del precedente comma 1 è fissato in sessanta giorni. Qualora vengano richiesti da parte dell'ufficio chiarimenti o integrazioni della documentazione prodotta, il termine è prorogato di trenta giorni.

ART. 11 RIMBORSO DI SPESE

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 10 dovrà essere allegata la quietanza dell'economista comunale attestante la costituzione di un fondo rimborso spese il cui ammontare verrà determinato con deliberazione della Giunta Comunale.

CAPO IV MODALITÀ DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE

ART. 12 MODALITÀ' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti;
2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni e le riduzioni dell'imposta sono applicate con le limitazioni di cui all'articolo 7, commi 2,6 e 7 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

ART. 13 PAGAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al comune ovvero, in casi di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.

2. Per la pubblicità relativa ai periodi inferiori all'anno solare l'imposta deve essere corrisposta in unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a lire tre milioni.
3. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art. 2752, comma 4, del codice civile.
3. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

ART. 14
PUBBLICITÀ' ESEGUITA SU FABBRICATI ED AREE DI PROPRIETÀ'
COMUNALE

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

ART. 15
RETTIFICA ED ACCERTAMENTO D'UFFICIO

1. Il comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata, delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario responsabile di cui all'art. 3, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

ART. 16
TARIFFE

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta, al comune o al concessionario che vi subentra, una imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D.L.gs. 15 novembre 1993, n. 507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui agli art. 7,16, e 17 del richiamato decreto legislativo.

ART. 17
MAGGIORAZIONI CONSENTITE AI COMUNI TURISTICI

1. Non essendo questo comune interessato da rilevanti flussi turistici non viene applicata la maggiorazione di cui all'art. 3 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI

ART. 18
DIVIETI GENERICI

1. Sugli edifici di carattere storico e, in genere, su tutti quelle che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.

ART. 19
LIMITAZIONI SULLA PUBBLICITÀ' FONICA

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile, in modo da essere percepibile dalle vie od altro luogo pubblico, è vietata dalle ore 22.00 alle ore 07,00.
2. E' parimenti vietata la pubblicità con mezzi acustici in prossimità di case di cura e di riposo e, durante le ore di lezione o di cerimonie, in prossimità di scuole pubbliche e di edifici di culto.
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo diffusivo non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 70 Phon.

CAPO VI - SANZIONI

ART. 20
SANZIONI TRIBUTARIE E INTERESSI

1. Per l'omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art. 6, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.
2. Per omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta, indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20 per cento dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.
3. Le soprattasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative soprattasse si applicano interessi di mora nella misura del 7 per cento per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi

sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.

ART. 21

SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689, salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da lire duecentomila a lire due milioni con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale. Il comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
3. Il comune, o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo le modalità dell'articolo 15.
4. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative soprattasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nell'ordinanza stessa.
5. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui all'art. 8.

CAPO VII - NORME FINALI

ART. 22

RINVIO AD ALTRE DISPOSIZIONI

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si rimanda alle norme contenute nel D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché alle speciali norme legislative vigenti in materia.

ART. 23

VARIAZIONI DEL REGOLAMENTO

1. L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di modificare, nel rispetto delle vigenti norme che regolano la materia, le disposizioni del presente regolamento dandone comunicazione agli utenti mediante pubblicazione all'albo pretorio del comune, a norma di legge.
2. Nel caso che l'utente non comunichi la cessazione della pubblicità entro trenta giorni successivi all'ultimo giorno della pubblicazione predetta, le modifiche si intendono tacitamente accettate.

ART. 24
ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI

- Art. 1 - Oggetto del regolamento
- Art. 2 - Gestione del servizio
- Art. 3 - Funzionario responsabile
- Art. 4 - Presupposto dell'imposta
- Art. 5 - Soggetto passivo dell'imposta

CAPO II - MODALITÀ' DI EFFETTUAZIONE DELLA PUBBLICITÀ'

- Art. 6 - Obbligo della dichiarazione
- Art. 7 - Casi di omessa dichiarazione

CAPO III - IMPIANTI PER LA PUBBLICITÀ'

- Art. 8 - Piano generale degli impianti
- Art. 9 - Tipologie e quantità degli impianti pubblicitari
- Art. 10 - Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti
- Art. 11 - Rimborso di spese

CAPO IV - MODALITÀ' DI APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - TARIFFE

- Art. 12 - Modalità di applicazione dell'imposta
- Art. 13 - Pagamento dell'imposta
- Art. 14 - Pubblicità eseguita su fabbricati ed aree di proprietà comunale
- Art. 15 - Rettifica ed accertamento d'ufficio
- Art. 16 - Tariffe
- Art. 17 - Maggiorazioni consentite ai comuni turistici

CAPO V - LIMITAZIONI E DIVIETI

- Art. 18 - Divieti generici
- Art. 19 - Limitazioni sulla pubblicità fonica

CAPO VI - SANZIONI

- Art. 20 - Sanzioni tributarie e interessi
- Art. 21 - Sanzioni amministrative

CAPO VII - NORME FINALI

- Art. 22 - Rinvio ad altre disposizioni
- Art. 23 - Variazioni del regolamento
- Art. 24 - Entrata in vigore

ADOTTATO dal Consiglio Comunale con deliberazione numero **27** in data **27 GIU. 1994**

PUBBLICATO all'Albo Pretorio dal **1° LUG. 1994** al **15 LUG. 1994**

DIVENUTO esecutivo il **21 LUG. 1994**

RIPUBBLICATO all'Albo Pretorio dal **27 LUG. 1994** al **10 AGO. 1994**

Visto

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE